

Repertorio n.40164

Raccolta n.5828

ATTO COSTITUTIVO
di associazione di volontariato
ai sensi della legge 11.8.1991 n.266

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentonovantaquattro, il giorno undici del mese di gennaio, in Iglesias, Via San Leonardo, civico 4,
11 gennaio 1994

Dinanzi a me **Dr. Carlo Mario De Magistris**, notaio in Iglesias,, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Cagliari e Lanusei, senza l'assistenza dei testimoni per avervi i comparenti, d'accordo tra di loro e con il mio consenso, espressamente rinunciato,

sono comparsi i signori:

- Cappai Pietro, nato a Carloforte il giorno 3 luglio 1960, residente a Carloforte, località Rombi, insegnante, codice fiscale CPP PTR 60L03 B789M;
- Aste Sandro, nato a Carloforte il giorno 3 maggio 1962, residente a Carloforte, Via Genova, n.38, disoccupato, codice fiscale STA SDR 62E03 B789Y;
- Ferraro Battista, nato a Carloforte il giorno 20 dicembre 1963, residente a Carloforte, Via Napoleone, n.12, artigiano, codice fiscale FRR BTS 63T20 B789X;
- Puggioni Nicolo, nato a Carloforte il giorno 30 novembre 1963, residente a Carloforte, Via Napoleone, n.9, disoccupato, codice fiscale PGG NCL 63S30 B789E.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

E' costituita tra i comparenti un'associazione denominata "Botti du Scoggiu".

Articolo 2

L'associazione ha sede in Carloforte, Via Roma, n.6, Palazzo Cavallera.

Articolo 3

L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 4

L'Associazione si propone gli scopi risultanti dallo statuto che, sottoscritto come per legge ed omessane la lettura per espressa dispensa avutane dai comparenti, si allega all'atto sotto la lettera "A".

Articolo 5

A comporre il consiglio direttivo, a tempo indeterminato, sono nominati i signori:

- Puggioni Nicolo, presidente;
- Aste Sandro, vice presidente;
- Cappai Pietro, consigliere;

- Ferraro Battista, consigliere e segretario amministrativo dell'associazione.

Articolo 6

Per l'osservanza di quanto sopra le parti si obbligano come per legge ed eleggono domicilio come in comparsa.

Spese e tasse del presente atto e conseguenti tutte sono a carico dell'associazione.

Richiesto ho ricevuto quest'atto che è firmato in fine dai comparenti e da me notaio, previa lettura da me datane ai comparenti, i quali, su mia domanda, dichiarano l'atto conforme alla loro volontà.

Consta l'atto di un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione sulle prime due facciate e quattordici righe.

Puggioni Nicolo

Pietro Cappai

Aste Sandro

Ferraro Battista

Carlo Mario De Magistris

ALLEGATO "A"

all'atto n.5828

STATUTO

ART.1

E' costituita in Carloforte un associazione culturale denominata "Botti de scoggiu".

Art.2

L'associazione culturale è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico. Non persegue finalità di lucro.

Art.3

L'associazione ha per scopo di:

- a) contribuire allo sviluppo culturale e civile del lavoratori e dei cittadini in genere e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli, alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- b) favorire l'estensione di attività culturali ricreative e di forme consortili tra le associazioni ed altre organizzazioni democratiche;
- c) avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione del potere locale;
- d) promuovere e produrre spettacoli teatrali e cinematografici, mostre d'arte, manifestazioni musicali e sportive, organi di stampa e informazione culturale, attività ricreative e turistiche atte a soddisfare esigenze di conoscenza, di svago e di riposo dei soci e dei cittadini;
- e) realizzare corsi e laboratori di formazione relativi alle attività di cui alla lettera d) dell'articolo 3, quindi individuare ed allestire spazi pubblici idonei a tali attività;

f) contribuire al risanamento dell'ambiente ed in particolare al recupero delle numerose aree dismesse presenti sul territorio nel rispetto dell'ambiente naturale.

Art.5

Per far parte dell'associazione è necessario avere un'età superiore ai quattordici anni e presentare la domanda al consiglio direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- 1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
- 2) dichiarare di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

Le prestazioni degli aderenti dovranno essere effettuate gratuitamente.

Art.6

La presentazione della domanda di ammissione non dà diritto a ricevere la tessera sociale. E' compito del consiglio direttivo dell'associazione accettare l'ammissione entro 30 giorni. Se il consiglio non provvede la domanda si intende accolta. Nel caso in cui la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'assemblea ordinaria, nella sua prima convocazione. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al consiglio direttivo dell'associazione e con almeno 20 (venti) giorni di preavviso. Le dimissioni sono irrevocabili.

Art.7

Gli associati ed i loro familiari hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'associazione stessa.

Art.8

I soci sono obbligati:

- a) al pagamento della tessera sociale;
- b) alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi dell'associazione, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale mediante versamenti di quote straordinarie.

Art. 9

La qualifica di associato può venir meno per i seguenti motivi:

- a) qualora non si ottemperi alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi dell'associazione;
- b) qualora ci si renda morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) qualora per qualunque motivo, si arrechino danni morali e materiali all'associazione.

Le esclusioni e le radiazioni saranno decise dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Gli associati esclusi per sola morosità potranno dietro domanda essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.

Gli associati esclusi potranno ricorrere contro il provvedimento alla prima assemblea ordinaria.

Art.10

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dai proventi delle attività poste in essere;
- b) dai contributi, erogazioni e lasciti di terzi o di associati;
- c) dal fondo di riserva bancario.

Art.11

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Art.12

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea entro il 31 marzo successivo.

Da esso devono risultare eventuali beni, contributi e lasciti ricevuti.

Art.13

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:

- 1) l'80% al fondo di riserva bancario;
- 2) il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale e culturale.

Art.14

Le assemblee degli associati possono essere ordinarie e straordinarie.

Le assemblee sono convocate con annuncio scritto trasmesso ad ogni socio.

Art.15

L'assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 31 dicembre al 31 marzo successivo.

Essa:

- approva le linee generali di programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il consiglio direttivo;
- approva gli stanziamenti per le iniziative previste dal secondo comma dell'articolo 13 del presente statuto;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione dell'associazione.

Art.16.

L'assemblea straordinaria viene convocata:

- tutte le volte che il consiglio, a maggioranza relativa, lo reputi necessario;
- allorchè ne faccia richiesta 1/4 (un quarto) degli associati.

L'assemblea dovrà tenersi nei venti giorni dalla data della richiesta.

Art.17

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza rela-

tiva dei voti dei soci su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima.

Art.18

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione occorre la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) degli associati ed il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei presenti.

Art.19

Per l'elezione della cariche sociali le votazioni avverranno per alzata di mano o per dichiarazione individuale pubblica.

Art.20

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta da un presidente nominato dall'assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate sull'apposito libro dei verbali.

Art.21

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di quattro ad un massimo di dieci consiglieri eletti fra i soci.

Art.22

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente, il segretario amministrativo ed il cassiere e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine alle attività svolte dall'associazione per il conseguimento dei propri fini. Le funzioni svolte dai componenti il consiglio direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

Art.23

Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente ogni 15 (quindici) giorni e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il presidente o ne facciano richiesta 1/3 (un terzo) dei consiglieri; in assenza del presidente la riunione sarà presieduta dal segretario amministrativo.

Art.24

Il consiglio direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto, sulla base delle linee approvate dall'assemblea degli associati.
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere i bilanci;
- compilare i progetti per l'impiego dei residui di bilancio da sottoporre all'assemblea;
- stipulare atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale, di ordinaria e straordinaria amministrazione e quindi aprire conti correnti bancari richiedere contributi, finanziamenti, prestiti e mutui;
- formulare il regolamento interno da sottoporre alla approvazione dell'assemblea;
- deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazio-

ne e l'espulsione dei soci;

- favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'associazione.

Nell'esercizio delle proprie funzioni il consiglio direttivo può avvalersi di responsabili commissioni di lavoro da esso nominate. I responsabili possono partecipare alle riunioni del consiglio solo per esprimere pareri.

Art.25

Il presidente ha la rappresentanza, anche processuale, e la firma sociale. Su mandato del consiglio direttivo procede alla richiesta ed alla acquisizione di prestiti, mutui, contributi, finanziamenti. In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue mansioni spettano al segretario amministrativo.

Art.26

La decisione di scioglimento dell'associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno 3/5 (tre quinti) degli associati presenti all'assemblea, per la cui validità è richiesta la partecipazione del 50% (cinquanta per cento) degli associati.

Art.27

In caso di scioglimento l'assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'articolo 18 sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto.

Art.28

Per quanto non compreso nel presente statuto decide l'assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Puggioni Nicolo

Pietro Cappai

Aste Sandro

Ferraro Battista

Carlo Mario De Magistris

Copia conforme all'originale
scritta come per legge,
Iglesias

- 9 APR. 1998

Caldarella

